

STOP ALLE CESSIONI E SCONTI IN FATTURA: TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO

È in corso di pubblicazione in G.U. il decreto legge che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 marzo 2024. Il decreto prevede, tra le varie norme, un'ulteriore **stretta alle opzioni legate al bonus edilizi**.

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

All'articolo 2 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso; b) il comma 3-quater è abrogato.

Le opzioni, che erano ancora possibili per **IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e ONLUS, OdV e dalle APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali** e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non lo sono più.

Le opzioni, che erano ancora possibili per gli **immobili danneggiati dagli eventi sismici o meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza situati nei territori della **regione Marche**, non lo sono più.

Le disposizioni **continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:**

- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**) e **sono diversi da quelli effettuati dai condomini;**
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**), se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 del D.L. n. 34/2020 e **sono effettuati dai condomini;**
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del **titolo abilitativo**, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato D.L. n. 34/2020 e comportano la **demolizione e la ricostruzione degli edifici;**
- risulti presentata la richiesta del **titolo abilitativo**, ove necessario, se gli **interventi sono diversi da quelli agevolati** ai sensi dell'articolo 119 ;
- **siano già iniziati i lavori** o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, **sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo**, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 e per i medesimi **non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.**

Le opzioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente all'entrata in vigore del decreto soltanto in relazione agli **interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:**

- **risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;**
- **siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi** oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

La remissione in bonis (articolo 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16) non si applica in relazione all'**obbligo di comunicazione all'Agenzia Entrate dell'esercizio delle opzioni** di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del DL 19 maggio 2020, n. 34 e delle **relative successive cessioni**.

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il **monitoraggio** della spesa relativa alla realizzazione degli **interventi agevolabili**, a **integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori** ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di **efficientamento energetico agevolabili** ai sensi dell'articolo 119, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- **i dati catastali relativi all'immobile** oggetto degli interventi;
- **l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024** alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- **l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;**
- **le percentuali delle detrazioni spettanti** in relazione alle spese.

I soggetti che sostengono spese per gli **interventi antisismici agevolabili** ai sensi dell'articolo 119, trasmettono al "**Portale nazionale delle classificazioni sismiche**" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le **informazioni inerenti gli interventi agevolati**, relative:

- ai **dati catastali** relativi all'immobile oggetto degli interventi;

- all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Sono tenuti a effettuare la **trasmissione delle informazioni** e le relative **variazioni**, i soggetti:

- che **entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dell'articolo 119, o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che **alla stessa data non hanno concluso i lavori**;
- i **soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119, o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, **a partire dal 1° gennaio 2024**.

Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa di euro 10.000**. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119, o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è **presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la **decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni della remissione in bonis**, dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

In presenza di **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli **per atti di recupero emessi** ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **per importi complessivamente superiori a euro 10.000**, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e **non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione**, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta da bonus edili, presenti nella piattaforma telematica è **sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi**.

Restano **fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito**. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del MEF.

In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi** ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, **per importi complessivamente superiori a euro 100.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è **esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione**, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione.

La previsione di cui al periodo precedente non opera con riferimento alle **somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza**. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le disposizioni si applicano **a decorrere dal 1° luglio 2024**.

LE ALTRE NOVITÀ FISCALI DEL NUOVO DECRETO LEGGE

È in corso di pubblicazione in G.U. il decreto legge che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 marzo 2024 che oltre alla stretta alle opzioni legate al bonus edilizi introduce delle novità in materia fiscale.

In materia di crediti d'imposta, sono state introdotte delle **misure per il monitoraggio di transizione 4.0**. ai fini della fruizione dei:

- crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
- e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

- l'ammontare complessivo degli investimenti,
- la presunta ripartizione negli anni del credito
- e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il MIMIT comunica mensilmente al MEF i dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In sintesi, la comunicazione che si è sempre fatta *ex post*, e per la quale non erano previste sanzioni in caso di omissione, diventa un "aggiornamento" definitivo di una nuova comunicazione *ex ante* e diventa condizione necessaria per poter fruire del credito, anche per gli investimenti già avviati nel 2023.

Sarà un decreto direttoriale di prossima emanazione a specificare tempi e modalità delle nuove comunicazioni.

Le **disposizioni urgenti in materia fiscale** invece stabiliscono che il nuovo **principio al contraddittorio** previsto dallo Statuto dei Contribuenti come modificato dalla riforma fiscale (D.Lgs. n. 219/2023) si applica dalla data del **30 aprile 2024**.

Inoltre, si concede un maggior lasso di tempo, più precisamente fino al 31 maggio 2024, per fruire del **ravvedimento speciale**, sia nella versione originaria prevista dalla legge di Bilancio 2023 che nella nuova versione introdotta dal decreto Milleproroghe. In particolare i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione possono procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste in origine, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini originariamente previsti (quindi 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024).

LA COPERTURA E IL RIPORTO DELLE PERDITE DI BILANCIO 2023

A seguito della pandemia Covid-19, negli ultimi anni si sono succedute diverse norme di carattere emergenziale che hanno derogato ai criteri imposti dal Codice Civile per la copertura delle perdite di esercizio.

In particolare l'art. 6 del D.L. n. 23/2020, successivamente modificato e prorogato, ha previsto che per le perdite generate dalla gestione delle imprese per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 si derogasse alle norme ordinarie e che le perdite dovessero essere ripianate in un periodo di tempo più lungo rispetto ai termini ordinari; in particolare:

- per le perdite maturate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ci sarà tempo fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- per le perdite maturate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ci sarà tempo fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
- per le perdite maturate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ci sarà tempo fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

Non si tratta di un semplice rinvio ma di una vera e propria "sterilizzazione", secondo un criterio economico e non solo patrimoniale: tutte le perdite eventualmente emerse nei 3 esercizi non concorrono a determinare l'entità del patrimonio netto della società al fine di verificare nei cinque esercizi successivi se il medesimo si sia ridotto ad un importo inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale.

Ad esempio, una società di capitali con capitale sociale di euro 90.000 che ha chiuso l'esercizio 2021 con un patrimonio netto contabile di euro 150.000 (per la presenza di riserve per euro 60.000) e l'esercizio 2022 con un patrimonio netto contabile di euro 40.000 (a causa di perdite di esercizio 2022 per euro 110.000), ha diritto di "sterilizzare" per cinque esercizi l'importo di euro 110.000, ossia tutte le perdite dell'esercizio 2022, mantenendo conseguentemente un patrimonio netto "sterilizzato" di euro 150.000, fino al bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.

Con il bilancio relativo all'esercizio 2023 si ritorna invece all'applicazione della disciplina ordinaria in merito alla riduzione del capitale per perdite, così riepilogata:

| Ammontare delle perdite | Adempimenti |
|--|--|
| inferiori a 1/3 del capitale che non intaccano il capitale minimo | può essere riportata a nuovo senza limiti di tempo |
| superiori a 1/3 del capitale che non intaccano il capitale minimo | rinvio a nuovo delle perdite di un esercizio. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l'assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate |
| superiori a 1/3 del capitale che comportano la diminuzione del capitale sotto il minimo legale | l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento o la trasformazione della società o la messa in liquidazione |
| perdita integrale del capitale | l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento |

Si ipotizzi:

1. la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 80.000 euro; in questo caso il PN di riferimento "sterilizzato" risulta pari a 70.000 euro e la perdita complessiva inferiore al terzo del capitale sociale (90.000 Euro), consentendo il rinvio al 2024 delle decisioni imposte dal Codice Civile in merito alla gestione della perdita 2023;
2. la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 100.000 euro; in questo caso il PN di riferimento "sterilizzato" risulta pari a 50.000 euro e la perdita complessiva superiore al terzo del capitale sociale (90.000 Euro), l'assemblea deve agire ai sensi degli artt. 2446 o 2482 bis e può rinviare a nuovo le perdite dell'esercizio. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l'assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate tenendo comunque a riferimento il PN "sterilizzato";
3. la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 160.000 euro; in questo caso il PN di riferimento "sterilizzato" risulta pari a - 10.000 euro, la perdita complessiva superiore al terzo del capitale sociale (90.000 Euro) e riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale. L'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento per il raggiungimento del minimo legale (tenendo comunque a riferimento il PN "sterilizzato") o la trasformazione della società o la messa in liquidazione.

ATTENZIONE: ricordiamo che la sospensione delle perdite **non fa mai venir meno** le previsioni di cui all'art. 2446, primo comma e 2482-bis, secondo e terzo comma:

- S.p.A. 2446, primo comma: (1) ... All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. L'inosservanza degli adempimenti formali previsti dal primo comma comporta l'annullamento della delibera sociale.
- S.r.l. 2482-bis, secondo e terzo comma: (2) All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. (3) Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER INCENTIVATE): UNO STUDIO DEL NOTARIATO

Il recente [Studio n.38-2024/i – Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo](#) pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato, esamina la disciplina che deve essere rispettata dalle comunità energetiche rinnovabili (CER) che ambiscono a ricevere i contributi economici pagati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

In particolare le CER incentivate sono legittimate a godere di tre specifici contributi statali:

- la ventennale tariffa incentivante (o tariffa premio) sulla base dell'energia condivisa, ai sensi degli artt. 3-6 d.m. n. 414/2023, attuativi dell'art. 8 d.lgs. n. 199/2021;
- il contributo di valorizzazione sulla base dell'energia autoconsumata (o contributo ARERA), senza termini di durata (valorizzando i benefici che l'autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica), ai sensi dell'art. 6 TIAD, attuativo dell'art. 32, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 199/2021;
- il contributo a fondo perduto (o misura PNNR), a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi degli artt. 7-10 d.m. n. 414/2023, attuativi dell'art. 14, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 199/2021.

Stante il silenzio del legislatore, lo Studio del Notariato rappresenta una preziosa guida alle forme giuridiche utilizzabili per costituire le CER incentivate dal GSE e alla loro normativa negoziale (statutaria e regolamentale) compatibile con la disciplina delle CER.

BONUS COLONNINE PER LE IMPRESE: ISTANZE FINO AL 20 GIUGNO 2024

Con decreto direttoriale del 7 marzo 2024 del dipartimento Energia del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo per l'installazione delle colonnine di ricarica (legge n. 126/2020), da parte di imprese e professionisti. Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, rende noto il ministero, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro rispetto agli 87,5 milioni inizialmente stanziati. Le novità sul [sito del Mase](#).

Nel dettaglio, le domande per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del decreto Mase n. 358/2021 (acquisto e messa in opera delle colonnine e spese di progettazione), possono essere presentate **dal 15 marzo fino alle 17.00 del 20 giugno 2024**. Eventuali problematiche tecniche legate all'inserimento della domanda devono essere segnalate entro il termine di chiusura dello sportello, e saranno gestite entro il 30 giugno. La domanda deve essere compilata e presentata on line tramite la piattaforma disponibile nel sito di [Invitalia](#), nella sezione "Colonnine di ricarica elettrica".

Stessa finestra temporale anche per le domande relative agli interventi di cui alla lettera b) dello stesso decreto Mase n. 358/2021 (costi per la connessione alla rete elettrica), ma in questo caso le istanze e i relativi allegati devono essere presentati esclusivamente tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: CRE1@postacert.invitalia.it.

Fra gli allegati da inviare, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete, fatto salvo il caso di connessione già esistente, l'eventuale certificato antimafia per i contributi superiori a 150mila euro e in caso di procura speciale alla presentazione della domanda, relativa copia dello stesso atto di procura, oltre ai documenti di identità.

Il bonus copre il 40% delle spese destinate all'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, alla connessione alla rete elettrica e alla progettazione e messa in sicurezza dell'impianto.

BONUS EDICOLE 2023: DOMANDE FINO AL 15 APRILE 2024

È aperto fino alle 17 del 15 aprile 2024 il canale telematico per presentare le domande di accesso al contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per le spese sostenute nel 2022. A renderlo noto un [avviso](#) pubblicato sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

Il *bonus* è previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dpcm 10 agosto 2023, che definisce la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria. Per le disposizioni applicative occorre fare riferimento al [decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria](#) 28 novembre 2023 e alla [circolare n. 1/2024](#) del dipartimento stesso.

Si ricorda che il tetto massimo spendibile è di 6 milioni di euro nel rispetto del regolamento Ue *de minimis* vigente. In caso di risorse insufficienti il contributo sarà erogato in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

Il beneficio consiste in un **contributo pari al 50% delle spese sostenute, con riferimento al locale commerciale utilizzato per l'attività agevolabile, ai fini Imu, Tasi, Tari, Cup (il tributo che ha sostituito Cosap e Tosap), canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi Pos e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'Iva.**

Al riguardo, la circolare n. 1/2024 precisa che qualora il Cup non fosse stato ancora istituito e applicato nel 2022 dal Comune o altro ente nel cui territorio è situata l'edicola, le imprese potranno inserire le eventuali spese sostenute per Tosap o Cosap.

Possono presentare le domande l'edicolante stesso o il legale rappresentante dell'impresa.

La modalità di presentazione è per via telematica, tramite l'apposita procedura disponibile nell'[area riservata](#) del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile dal *link* "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Contributo edicole 2023 per spese sostenute nel 2022" del menù "Servizi on line", previa autenticazione tramite Spid, Cns e Cie.

Ogni impresa può trasmettere una sola domanda, firmata digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CADES. In caso di errore, è possibile presentare, per tutto il periodo di apertura dello sportello, una nuova domanda che annulla la precedente.

Per completezza va ricordato che, come precisato dal dipartimento con la circolare n. 1/2024, le imprese che hanno già usufruito del contributo *una tantum* a favore delle edicole, previsto sempre dall'articolo 2 del Dpcm 10 agosto 2023 ma, in questo caso, comma 1, per le spese sostenute nel 2022, relative all'acquisto o al noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi Pos, e altri costi per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, non possono inserire le stesse somme nella domanda per l'accesso al contributo in commento previsto dal successivo comma 2.

Per ricevere assistenza durante l'accesso al portale o per la compilazione della domanda è possibile consultare il [manuale utente](#) della procedura per la presentazione telematica dell'istanza oppure contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Inoltre, eventuali quesiti o richieste di chiarimento potranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla casella di posta dedicata credito.edicole@governo.it.

Liquidazioni periodiche IVA con nuovo modello

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito la misura di sostegno cosiddetta "bonus trasporti" Con [Provvedimento del 14 marzo](#) l'Agenzia Entrate ha apporato alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del DL n. 1/2024 (c.d. Decreto "Adempimenti"):

- è stata **aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica**, che passa da 25,82 a **100 euro**;
- sono state apportate alcune piccole modifiche per **adeguare** il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.

Il nuovo modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche è allegato al provvedimento.

Per beneficiare del bonus è necessario avere un reddito 2022 che non superi i 20.000 euro e inviare la domanda attraverso la procedura disponibile sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, entro il 31 dicembre 2023.

RITENUTA D'ACCONTO SULLE PROVVISORIE CORRISPOSTE AGLI AGENTI E AI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE DAL 1° APRILE

L'articolo 1, commi 89 e 90, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha modificato il comma 5 dell'articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, abrogando la parte che prevedeva l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvisorie percepite, nell'ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione. A questi soggetti si applicano quindi, **dal prossimo 1° aprile**, le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di bilancio 2024. Con la [Circolare n. 7/E](#) del 21 marzo l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative agli uffici sulle **modalità di applicazione della ritenuta d'acconto** alle provvisorie corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione che, a seguito della modifica normativa, si applica alle provvisorie percepite:

- dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

- dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate. che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

L'Agenzia Entrate ha altresì chiarito che la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche laddove l'attività assicurativa sia esercitata a titolo accessorio.

QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEL II SEMESTRE 2023

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia Entrate [le quotazioni immobiliari](#) relative al periodo luglio-dicembre 2023. I dati, elaborati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia (Omi), si riferiscono alle quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili (abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni) e possono essere consultati per semestre, Provincia, Comune, zona di ubicazione dell'immobile e destinazione d'uso.

La ricerca delle quotazioni è libera e può essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOL®, il framework cartografico realizzato da Sogei.

Oltre alle quotazioni dell'ultimo semestre, sono consultabili anche quelle relative ai precedenti, a partire dal 2006. Accedendo all'area riservata del sito è possibile, inoltre, scaricare le quotazioni, a partire dal primo semestre 2016.

LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO: IN GU LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2024

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo il [Decreto](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le **retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all'estero**, previste dal DL n. 317/1987.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024, le **retribuzioni convenzionali** da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, oltre che per il **calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente**, sono quelle indicate nella [tabella](#) allegata al decreto.

Per i lavoratori per i quali sono previste **fasce di retribuzione**, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili per 26 giornate.

ASD E SSD: ENTRO IL 22 APRILE LA DOMANDA PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER ONERI PREVIDENZIALI

Scade **lunedì 22 aprile** la possibilità, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, di presentare la domanda per l'accesso al contributo di cui al comma 8 *sexies* dell'art. 35 del DL n. 36/2021 attraverso l'apposita funzionalità presente sulla [piattaforma](#) del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il contributo è pari all'ammontare dei contributi previdenziali versati dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l'obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I compensi devono essere stati erogati nei mesi di **luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023**.

I requisiti richiesti per l'accesso al contributo, definiti con [Decreto del 29-12-2023](#), sono i seguenti:

- essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) **iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** di cui al d. lgs 28 febbraio 2021 n.39, alla data del 4 settembre 2023;
- **non avere conseguito**, nell'anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell'anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, **ricavi**, di qualsiasi natura, **superiori a 100.000,00 euro**;
- **avere versato contributi previdenziali** in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi **da luglio a novembre 2023**.

DEFINITA LA PERCENTUALE FRUIBILE DEL BONUS ACQUA POTABILE 2023

Lo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica l'art. 1, commi da 1087 a 1089, della Legge n. 178/2020 ha previsto un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al **miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti** (il c.d. "*bonus acqua potabile*").

Con [Provvedimento del 22 marzo 2024](#) l'Agenzia Entrate ha individuato la percentuale del suddetto credito d'imposta nella misura del **6,45%** dell'importo richiesto.

Il credito d'imposta fruibile può essere visualizzato dai beneficiari nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia Entrate.

La somma è utilizzabile in compensazione tramite F24 (con codice tributo "6975") ovvero, per le persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

La Corte d'Appello di Firenze ha respinto l'appello presentato da una società contro la sentenza del Tribunale di Pisa che l'aveva condannata a pagare all'ex dipendente l'indennità di preavviso non lavorato, in concreto poiché il datore di lavoro non aveva esplicitamente rinunciato.

I giudici di merito hanno ritenuto che il datore di lavoro, di fronte alle dimissioni con preavviso, sia in una posizione di soggezione rispetto al diritto potestativo del lavoratore dimissionario di scegliere tra la cessazione immediata del rapporto o la sua prosecuzione per la durata del preavviso. Pertanto, se una delle parti esercita il diritto di recedere con effetto immediato, il rapporto di lavoro si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo per la parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva, a meno che essa acconsenta, avendo interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo fino alla scadenza del periodo di preavviso.

La società ha presentato un nuovo ricorso contro questa sentenza con due motivi, entrambi riguardanti la natura del preavviso e la possibilità di rinunciarvi. Il primo motivo si basa sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 c.c. che essenzialmente stabilisce che il recesso può avvenire previo preavviso secondo specifiche regole aziendali o consuetudini, e in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare una compensazione pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso. Mentre il secondo riguarda la violazione o falsa applicazione degli artt. 1285 e 1286 c., perché la configurazione di un'obbligazione alternativa non determina la privazione della parte non recedente della sua facoltà di rinunciare al proprio diritto.

La Corte di Cassazione si è espressa, con l'ordinanza 6782 del 14 marzo 2024, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo. Si richiama l'orientamento espresso con una pronuncia precedente e si ribadisce che il preavviso ha efficacia obbligatoria, e non reale. Di conseguenza, se una parte rinuncia al preavviso, l'altra parte non ha diritto alla prosecuzione del rapporto fino alla sua naturale scadenza, e quindi non ha diritto all'indennità di preavviso. Pertanto, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta la domanda di pagamento dell'indennità di preavviso.

RINNOVO C.C.N.L. STUDI PROFESSIONALI

Il 16 febbraio 2024 presso la sede di Confprofessioni è stata sottoscritta l'ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali.

Ecco i punti principali:

- **Aumenti Salariali:** L'accordo prevede quattro tranches di aumenti retributivi, che entreranno in vigore rispettivamente il 1° marzo 2024, il 1° ottobre 2024, il 1° ottobre 2025 e il 1° dicembre 2026.

- **Somma a Titolo di Una Tantum:** È prevista una somma fissa di 400 euro a titolo di "una tantum" da pagare in due tranches da 200 euro ciascuna, il 1° maggio 2024 e il 1° maggio 2025. Questo importo non è incluso nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

- **Maternità, Paternità e Congedo Matrimoniale:** Dal 1° gennaio 2025, l'indennità di maternità corrisposta dall'INPS per i periodi di congedo di maternità e di paternità verrà integrata dal datore di lavoro in modo che questa raggiunga il 90% della retribuzione mensile lorda, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore alla retribuzione cui la lavoratrice spetterebbe in caso di normale proseguimento del rapporto.

Inoltre per quanto riguarda il congedo parentale ad ore, deve essere richiesto con un preavviso di almeno 5 giorni e non può essere inferiore a mezza giornata lavorativa. Si precisa nel testo del CCNL che in merito al congedo matrimoniale, questo spetta anche in caso di unione civile, con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione.

- **Apprendistato per il Praticantato:** Questa fattispecie di apprendistato ha una durata pari al periodo di praticantato previsto per la singola professione ordinistica e non può essere inferiore ai 6 mesi. Possono essere assunti con questa fattispecie di contratto di apprendistato i giovani d'età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro dei praticanti e di accesso alla singola professione. La retribuzione dell'apprendista è individuata in modo percentualizzato nel seguente modo:

| | |
|--|-----|
| Per i primi 12 mesi | 40% |
| Per i mesi successivi e fino a 24 mesi | 50% |
| Per i mesi successivi | 60% |

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.